

Oggetto Amministratori dell'Ente - Rimborsi spese anno 2014 - Impegno di spesa (U.I. € 3.500,00)

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di impegnare la spesa di € 3.500,00 per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli Amministratori dell'Ente nel corso del 2014.

Motivazione

L'Assemblea consortile, nella seduta del 4 febbraio 2013, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione in carica, ha stabilito in zero euro l'ammontare dell'indennità di funzione spettante ai neo eletti, fissando in 1/5 del costo della benzina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori che risiedono fuori dal comune per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il tema concernente la disciplina del rimborso delle spese al Presidente e ai membri del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana in occasione delle missioni istituzionali è stato trattato nel Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013 il quale, con deliberazione n. 10 in pari data, ha provveduto alla "Individuazione parametri di riferimento per rimborso spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori dell'ente" come di seguito riportato:

1. "in analogia a quanto previsto dal D.M. interministeriale del 4 agosto 2011, di approvare le seguenti disposizioni per la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle missioni istituzionali del Presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia:
 1. *In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino, al Presidente e Consiglieri d'Amministrazione preventivamente autorizzati dal Presidente spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.*
 2. *In occasione delle missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino spetta altresì il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:*
 - a) *euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
 - b) *euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
 - c) *euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
 - d) *euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. Il criterio della distanza chilometrica è*

derogato in presenza di apposita dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.

- 3. Le misure fissate ai sensi del punto 2 non sono cumulabili.*
- 4. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.*
- 5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.*
- 6. Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei punti 2 e 3, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate."*

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio per missioni istituzionali, il richiamo è ai limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali.

Le disposizioni normative che regolano le spese di viaggio dei dirigenti del predetto comparto sono tuttora stabilite dal CCNL Normativo 1998/2001, il cui testo è stato aggiornato dai contenuti normativi dei CCNL 2002/2005 e 2006/2009. Sono rimaste invariate le disposizioni stabilite dall'art. 35 "Trattamento di trasferta, comma 2 lett. b) e c), comma 4 e comma 11" e dall'art. 38 "Copertura assicurativa". L'art. 35 stabilisce al comma 2 che al dirigente compete:

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi del trasporto urbani, nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina di cui al comma 11.

Il comma 11 del succitato art. 35 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali prevede che gli enti stabiliscono con gli atti previsti dai propri ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dalla legge o dal contratto individuando la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

In tal senso, per quanto riguarda l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, la questione è stata trattata dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 1/9 del 16 gennaio 2004² e dalle "Direttive in materia di trattamento di trasferta" emanate in data 2/11/2004 che, per gli aspetti non modificati dalla normativa succedutasi nel frattempo³, rimangono tuttora in vigore.

Per far fronte alle necessità di rimborso spese sopradescritte sia per missioni istituzionali sia per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione per l'anno 2014 si è pertanto quantificata la spesa, per la quale occorre ora procedere al relativo impegno, in € 3.500,00.

Applicazione

Per il finanziamento della spesa il Direttore generale impegna la somma complessiva di € 3.500,00 al codice intervento n. 1010103 "Prestazioni di servizi" (cap. 103/1) del Bilancio 2014.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁴.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 07 gennaio 2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 07 gennaio 2014	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
----------------------	---

¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 29 del vigente "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005

² Punto 4 della deliberazione: *"autorizzare l'uso del taxi al Direttore, al Segretario, ai futuri dirigenti e personale autorizzato, nel corso di trasferte o missioni anche nella città di Torino, quando non è possibile o funzionale o economico l'utilizzo dei mezzi pubblici collettivi o non disponibili autovetture di proprietà dell'Agenzia"*

³ Es. abolizione indennità di trasferta in Italia ed all'estero (rif. Art. 1, commi 213 e seguenti della legge n. 266 del 23.12.2005, Art.6, comma 12, della legge n.122/2010), non applicabilità dell'art. 15 della L. n. 836/1973 e dell'art. 8 della L. 417/1978 con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio.

⁴ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 33 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005; art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato con deliberazione CdA n. 1/2 del 16 gennaio 2004; Deliberazione CdA 9 luglio 2003 n. 6/2